

1. **Irretroattività della legge penale (la legge penale nel tempo) → Il principio di irretroattività della legge penale** è l'unico enunciato nella Carta costituzionale dall'**art. 25 comma 2** il quale disciplina il divieto di applicazione di norme che prevedono illeciti i fatti posti prima della loro entrata in vigore. Il fenomeno della successione di leggi penali nel tempo è disciplinato dall'**art. 2 c.p.: Nuova incriminazione**: l'incriminazione non può retroagire a fatti commessi prima della sua entrata in vigore; **Abolitio criminis**: prevede l'abolizione della sentenza di condanna, l'accettazione dell'esecuzione della pena e il venir meno degli effetti penali. L'abolizione può riguardare l'intero precetto o solo parte di esso; quindi, l'abolizione può essere totale (riguarda il fatto nel suo insieme) o parziale (solo parte di esso). Possono usufruire della legge che dispone l'abolizione del precetto penale anche chi è stato condannato con una sentenza irrevocabile; **Lex mitior**: (successione di norma penale modificata) Dimmi data la nuova disciplina ad un fatto che resta configurato come reato, in questo caso quindi si applica la disposizione più favorevole al reo. Va detto inoltre che l'art. 2 c.p. disciplina una differenza sostanziale fra: Abolitio criminis e Abrogatio sine abolitio che è un fenomeno successorio: se la norma successiva è sfavorevole non viene applicata al reo perché altrimenti si andrebbe a violare il comma 1 (divieto di irretroattività), se invece la norma successiva è più favorevole bisogna applicare al reo quella più favorevole perché ad esempio se un reo è stato condannato a 10 anni di carcere, mentre un reo viene condannato ora con lo stesso reato a 5 anni si porrebbe un problema di violazione del principio di uguaglianza. Così il legislatore degli anni '30 decide di mettere un limite: l'abolitio vale sempre e comunque, mentre la successione di leggi favorevoli ha un limite. Nel 2006 si aggiunse infatti il 3 comma, cioè il **fenomeno successorio modificativo** ovvero la fattispecie incriminatrice rimane uguale, ma cambia la pena. Quindi se cambia solo la pena non c'è stata un'abolizione del reato, ma è un fenomeno successorio e dovrebbe subire il limite del giudicato. Però il legislatore dice che non è la stessa cosa, perché se io cambio la pena da 5 anni a 10 di carcere sempre di carcere stiamo parlando, però se io cambiassi da pena detentiva a pena pecuniaria sono due cose molto diverse nonostante si tratti in entrambi i casi di diritto penale. È difficile distinguere che cosa succede quando c'è abolitio o abrogatio, però il problema su cui si basa la giurisprudenza è che se ci si trova di fronte ad un fenomeno successorio (abrogatio) il processo continua, se invece ci si trova di fronte ad abolitio criminis termina lì.
2. **Le teorie con le quali si applicano le pene → vedi su internet**
3. **Colpa →** La colpa è un elemento soggettivo del reato che comporta una responsabilità penale nei casi espressamente previsti dalla legge. Secondo l'articolo 43 del Codice penale la colpa penale sussiste quando un soggetto commette un fatto delittuoso agendo con volontà, ma senza alcuna consapevolezza delle conseguenze della sua azione. Questo avviene in tutti i casi in cui l'azione o l'omissione si verifica a causa della negligenza, imprudenza o imperizia o dell'inosservanza da parte del soggetto, di fonti normative come leggi e regolamenti, ordini o discipline. La colpa è quindi solo un elemento costitutivo della colpevolezza che partecipa ad aggravare la colpevolezza per l'illecito compiuto.
4. **Principio di affidamento della colpa →** Il "principio dell'affidamento" è quello che vale per determinare in una équipe il livello di responsabilità entro limiti compatibili con il carattere personale della responsabilità penale previsto dall'art. 27 della Costituzione, secondo il quale, tra le altre indicazioni, La responsabilità penale è personale).
5. **La messa alla prova → è Disciplinata dall'art.168 Bis del Codice Penale**; quando si parla di Messa Alla Prova ci si riferisce a quella situazione in cui abbiamo un soggetto Che Deve Svolgere (Nella

Maggior Parte Dei casi) Diverse Attività Di Utilità Sociale In Sostituzione Alla pena che gli era stata data. Quello della messa alla prova è un istituto liberatorio. laddove il 168 bis dovesse avere un esito positivo, si ha L'Estinzione Del Reato e Non Della Pena.

6. **Concorso di persone nel reato** → Il concorso di persone è disciplinato dall'articolo 110 c.p., che dispone: "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita". Tale articolo svolge una funzione estensiva dell'ordinamento penale, infatti, consente di punire, oltre ai concorrenti che attuano una condotta tipica (prevista dalla norma incriminatrice), coinvolge anche quei concorrenti che compiono azioni atipiche (che cioè in base alla sola norma incriminatrice non sarebbero punibili). Questa norma, nello stabilire l'applicazione di una pena identica per tutti i concorrenti, parte dal presupposto che il reato, anche se commesso da più persone, rimane unico ed indivisibile in quanto l'azione realizzata da ciascuno dei concorrenti perde la propria individualità. Nonostante l'affermazione di principio della uguale responsabilità di tutti i concorrenti, il codice ammette la possibilità di graduazione della pena in rapporto al reale contributo apportato da ciascun concorrente, ciò soprattutto attraverso il riconoscimento di specifiche circostanze aggravanti e attenuanti (artt. 112 e 114).
7. **Art 133** → L'articolo in esame è complementare a quanto disposto dal precedente (art. 132) in tema di potere discrezionale conferito al giudice nell'applicazione e nella determinazione della pena. La prima parte della norma disciplina la valutazione circa la gravità del reato e le modalità tramite le quali si è estrinsecato. Il giudice deve quindi procedere all'analisi della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo e dal luogo del reato, unitamente ad ogni altra modalità dell'azione. In secondo luogo il giudice deve valutare attentamente **l'attitudine del soggetto a commettere reati**, desumendola dai motivi a delinquere e dal carattere del reo, dalla condotta di vita del reo e dai suoi eventuali precedenti penali, dalla condotta del colpevole, anche susseguente al reato, nonché dalle condizioni familiari e sociali del reo. Con questa moltitudine di parametri elencati, tale norma si rivela di fondamentale importanza ai fini dell'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice.
8. **Divieto di analogia** → è contenuto in uno dei corollari del principio di legalità, ovvero la tassatività. il principio di tassatività implica che il fatto penale deve essere individuato dettagliatamente nei suoi estremi; la norma deve individuare gli estremi in modo che si possa desumere con precisione ciò che è lecito e ciò che è vietato. Secondo la giurisprudenza tale principio funge da interpretazione estensiva del diritto penale.
Analogia = procedimento con il quale si ricava la regola di un determinato caso non da una norma di legge, ma da una norma che regola un caso simile. L'opinione tradizionale individua nell'analogia un sistema di integrazione dell'ordinamento giuridico, anche se in realtà copre diverse lacune dell'ordinamento. MA per colmare una lacuna non si può prendere in considerazione un'altra legge. Art. 14 delle pre-leggi -> divieto di analogia per le leggi penali ed eccezionali. Dove si applica il divieto di analogia? Una parte della dottrina sostiene che si applica sia alle norme incriminatrici sia alle norme di favore; un'altra parte sostiene che si applichi SOLO alle norme incriminatrici e non alle norme di favore. (OPZIONE SOSTENUTA DAL PROF) -> perché bisogna capire la ratio del principio di legalità.
9. **Principio di legalità e i suoi corollari** → questo principio è fondamento del diritto penale, secondo cui la norma penale deve essere prevista dalla legge in senso formale, emanata dal Parlamento, proprio perché solo in tal modo viene assicurata la produttività di maggiori effetti. Tale principio lo

ritroviamo in due articoli del Codice penale: **Art. 1 c.p.** “Nessuno può essere punito per un reato non previsto dalla legge e con una pena non prevista”. - **Art. 199 c.p.** “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza per casi non previsti dalla legge”.

Va detto, inoltre, che il principio di stretta legalità viene meglio definito anche dalla Costituzione, **art. 25 comma 2 Cost.**: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso”. Da questo articolo si evincono poi i **corollari del principio di stretta legalità**: riserva di legge assoluta – determinatezza e precisione – tassatività e divieto di analogia.

10. Dove si trova il principio di legalità rispetto ai caratteri → nella Costituzione

11. Sospensione del procedimento e messa alla prova → articolo 168 bis del codice penale: la sospensione del procedimento con messa alla prova determina l'estinzione del reato solamente in caso di esito positivo, ovvero se l'imputato si sia effettivamente adoperato al fine di adempiere gli obblighi a lui imposti dal giudice al momento della concessione del beneficio.

12. Imputabilità → Il primo elemento costitutivo della colpevolezza è l'imputabilità, che è disciplinata dall'art. 85 c.p. in cui si dice che “L'autore non può essere punito se nel momento in cui compie un reato non può essere imputabile, cioè non è capace di intendere e di volere. Con il termine intendere ci riferiamo alla conoscenza o conoscibilità dell'atto che si sta compiendo e quindi delle conseguenze che avverranno a seguito; invece, con il termine volere di riferiamo alla capacità di sapersi trattenere rispetto ai propri impulsi. Dunque, l'imputabilità non costituisce più sola condizione per l'applicazione della pena; anzi, la stessa evoluzione storica del concetto di imputabilità dimostra, come lo stesso, prima di appartenere alla teoria della pena, non può che appartenere alla teoria del reato. Sostenere infatti, che in soggetto è libero di scegliere tra il bene e il male, serve non solo ad infliggere a costui la pena, ma per attribuire il fatto al suo valore e ciò costituisce un ulteriore conferma di come l'imputabilità è legata anche al reato, oltre che fungere da presupposto per l'applicazione della pena. Si pone ora una delicata controversia, se l'imputabilità presupponga, o no, l'adesione alla teoria del libero arbitrio. E' necessario ricordare come la dottrina del libero arbitrio si sviluppi in un'epoca di controriforma cattolica, come opposizione alla teoria della garanzia, sostenuta da Lutero e dalla riforma protestante. Con la dottrina della garanzia il soggetto non sa, se non dopo la morte, se era in ringrazia di Dio, per cui deve comunque comportarsi correttamente durante la vita; invece, nella dottrina cattolica premio e castigo hanno come presupposto la libertà di scegliere tra il bene ed il male, cioè appunto il libero arbitrio. Non vi è dubbio che, soprattutto nel primo '800, con la Scuola Classica del diritto penale, la libertà del volere costituisce un fondamentale presupposto per l'applicazione della pena; dunque, è chiaro come la dottrina del libero arbitrio si è notevolmente evoluta nel tempo.
CAUSA DI NON IMPUTABILITA': vizio di mente

13. Principio di colpevolezza → Inizialmente il Principio Di Colpevolezza faceva riferimento solo all'elemento psicologico, cioè come unico elemento soggettivo. Successivamente la colpevolezza ha assunto un carattere normativo. Il principio di colpevolezza si trova all'interno della Costituzione all'art. 27 comma 1 in cui si afferma che la responsabilità penale è personale. E' importante fare riferimento anche alla sentenza 364/1988, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 5 c.p. "nella parte in cui non esclude, dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale, l'ignoranza inevitabile (inevitabile = situazione di ignoranza assolutamente eccezionale in cui versa il soggetto agente. ES. totale mancanza di socializzazione).

- 14. Concorso apparente di norme** → Il fenomeno del concorso di norme non interessa esclusivamente il diritto penale, ma tutti i rami dell'ordinamento, ed è anche possibile che si crei un conflitto apparente tra norme apparenti a rami diversi dello stesso ordinamento o ordinamenti diversi. Nel diritto penale, un problema molto complesso è quello che riguarda le ipotesi in cui si integrino gli estremi di più fattispecie astratte di reato. È necessario chiedersi in che rapporto si trovino tra loro tali norme, astrattamente integrate. Quindi, il concorso apparente di norme vede il confluire di più norme incriminatrici verso uno stesso fatto non è effettivo, ma solo apparente, nel senso che una sola sarà la norma incriminatrice applicabile al caso di specie.
- 15. Le teorie sulla pena** → vedi internet
- 16. Vizio di mente totale e parziale (infermità del soggetto agente)** → il vizio di mente è uno dei casi previsti nell'ambito dell'imputabilità. Il numero di omicidi in Italia va diminuendo di anno in anno a partire dalla fine della 2° Guerra Mondiale; però questa diminuzione degli omicidi riguarda quegli omicidi avvenuti all'interno della criminalità organizzata. Rimane stabile, se non tendente al rialzo, il numero degli omicidi commessi come crimine primario. Questa quota di omicidi che, durante i decenni passati riguardava contesti socialmente degradanti, hanno iniziato ad evolversi anche in altri contesti benestanti, sempre meno degradanti. Si è posto, quindi, il problema di dare spiegazioni a fatti che sembravano inspiegabili, cioè condotte devianti che non c'entravano nulla con la normale condotta dell'individuo. Si è quindi iniziato a discutere sul vizio di mente. Gli artt. 88 – 89 c.p. disciplinano il vizio di mente che può essere totale o parziale; nel caso di vizio totale di mente l'infermità è tale da escludere completamente la capacità di intendere e volere, mentre nel vizio parziale di mente l'infermità è solamente idonea a limitarla, scemandola grandemente.
- 17. Dolo** → Il dolo è la forma principale di colpevolezza, quella attorno alla quale il codice ha creato la sua concezione di colpevolezza. La scuola tecnica non definisce propriamente il dolo ma agli artt. 42 e 43 definisce il delitto doloso.
- Art. 42 c.p.: pone la regola generale per i delitti, cioè vengono puniti soltanto in presenza di un atteggiamento doloso dell'agente, salvo i casi di previsione espressa in cui il legislatore dà spazio alle altre e meno gravi forme di colpevolezza.
- Art. 43 c.p.: fornisce una definizione più specifica del dolo, il quale ruota attorno all'evento da cui dipende l'esistenza del delitto, come conseguenza dell'azione o dell'omissione, che deve essere previsto e voluto dall'agente.
- 18. Consenso dell'avente diritto** → L'art. 50 c.p. disciplina il consenso dell'avente diritto. Le norme sulle cause di giustificazione descrivono situazioni eccezionali in cui un fatto che normalmente costituirebbe reato non viene punito, in quanto l'ordinamento permette o esige quel comportamento. Nel caso della scriminante del consenso dell'avente diritto, la liceità della condotta deriva dall'indifferenza mostrata dall'ordinamento alla tutela del bene in seguito all'approvazione da parte dell'avente diritto. Il consenso è considerato come un mero atto giuridico e si ritiene che non necessiti di una forma particolare; l'unico requisito è la preventiva accettazione del fatto eventualmente lesivo, la quale non può intervenire solo dopo la commissione del fatto di reato per annullarne la valenza.
- 19. Esempio di NON punibilità** → l'art. 44c.p. la punibilità, qualcosa che se c'è, diventa oggetto di prova. Il punto fondamentale della punibilità riguarda la questione di garanzie, tutte le garanzie di legalità stretta, irretroattività, colpevolezza ecc. se vogliamo che vengano applicate, attiviamo la

punibilità con questo tipo di intento di garanzia. ESEMPIO di non punibilità: fatto, antigiuridicità, colpevolezza, immunità.

- 20. Presupposti delle misure di sicurezza** → Gli artt. 202 - 203 c.p. definiscono l'esistenza di due presupposti per l'applicazione delle misure di sicurezza, ovvero la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato e la dichiarazione di pericolosità sociale.

Il primo presupposto avvicina la sfera della responsabilità penale a quella della garanzia, perché l'ancoraggio al fatto di reato rende l'applicazione delle misure di sicurezza sicuramente più garantita, rispetto a ciò che avviene per le misure di prevenzione che scontano inevitabilmente l'appartenenza ad un diritto penale del sospetto.

Il secondo presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza è costituito dalla pericolosità sociale, definita come la "probabilità" di commissione di nuovi fatti previsti dalla legge come reati. La pericolosità deve essere valutata dal giudice ricorrendo ai criteri di utilizzo del suo potere discrezionale in merito alla determinazione della pena. Anche il non imputabile o punibile può essere sottoposto a misure di sicurezza. La pericolosità sociale si distingue dalla capacità criminale per il fatto che il soggetto ha già commesso il reato. Al fine di accertare l'attuale pericolosità sociale del soggetto, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto di reato ma anche dei fatti successivi.

- 21. Rapporto di causalità fra azione ed evento** → **Art 40 c.p. comma 1** (rapporto di causalità):

"Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione" → questo articolo è espressione della teoria condizionalistica che è quella in base alla quale l'evento deve essere frutto e conseguenza dell'azione (l'azione si pone come condizione necessaria dell'evento). Questa idea di condizione necessaria conduce al processo di eliminazione mentale.

Questo significa che il giudice per decidere se sussiste il reato deve procedere all'eliminazione mentale della condotta, cioè deve immaginare che se la condotta non ci fosse stata, l'evento si sarebbe prodotto ugualmente (in questo caso la condotta non è condizione necessaria di quell'evento).

Se eliminiamo mentalmente la condotta e vediamo che il reato non si produce vuol dire che la condotta è stata condizione necessaria e il nesso di causalità sussiste così come anche l'elemento oggettivo sussiste e di conseguenza sarà necessaria l'applicazione della pena perché il reato sussiste.

- 22. Misure alternative alla detenzione legge e articolo** → Con la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario e dell'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, cioè la legge n. 354/1975, il nostro legislatore ha cercato di adeguare la fase esecutiva delle pene detentive, al principio di rieducazione. In particolare, secondo quanto previsto da questa legge, "nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individuazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti". Sono misure alternative alla detenzione: l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la liberazione anticipata e la detenzione domiciliare che si è aggiunta con la legge n.633/1986.

- 23. Affidamento in prova al servizio sociale** → è la principale misura alternativa alla detenzione ed è disciplinata dall'art. 47 della legge n.354/75. L'idea con la quale si parte è che il soggetto dovesse andare in carcere e per un periodo di tempo ne veniva osservata la personalità, con un esito positivo dell'osservazione si poteva usufruire di questa misura alternativa. Attualmente non è più così, se il limite di pena lo consente, oggi l'ordine di carcerazione è sospeso. Durante il periodo dell'istanza si ha tutto il tempo per chiedere la concessione della misura, e fino a quando il tribunale non decide su di essa, si è liberi (sempre se si tratta di una pena compatibile con quell'istituto). Il limite di pena era di 3 anni ed è stato innalzato a 4 anni con una riforma a regime.

Questo periodo di affidamento ha una durata come quella normale della pena. Se l'istanza viene accolta, non si va in carcere. L'assistente sociale segue il reo, gli fa fare delle attività, e sulla base di continue osservazioni e valutazione andrà a relazionare e questo aspetto è centrale per questo tipo di misura alternativa. L'esito positivo della misura di affidamento estingue la pena, il giudice di sorveglianza molto difficilmente si allontana da ciò che dice l'assistente sociale nella relazione, ecco perché la figura del professionista è importante. Se in passato l'esito fosse stato negativo o se l'interruzione fosse stata anticipata il reo sarebbe tornato in carcere con l'aggiunta alla pena della durata dell'affidamento interrotto. Successivamente si decise che il giudice dovesse rimodulare la pena non facendo riferimento alla pena passata e sempre sulla base della relazione dell'assistente sociale.

- 24. Concorso formale di reato e concorso apparente di norme** → Si ha **concorso formale di reati**, invece, quando uno stesso soggetto commette più reati con una sola azione od omissione. il concorso formale è omogeneo se l'agente viola, con una sola azione od omissione, più volte la stessa norma di legge (es. Tizio, con un solo colpo di fucile, uccide Caio ed il proiettile trapassa il corpo dell'uomo uccidendo anche Sempronio) mentre è eterogeneo se la pluralità di violazioni commesse dalla stessa persona concerne diverse norme di legge (es. Tizio incendia la propria casa per conseguire il prezzo di un'assicurazione precedentemente stipulata). Al concorso formale si applica il principio del cumulo giuridico disciplinato dall'art. 81 comma 1 c.p., che stabilisce che l'autore di più reati in concorso formale è "punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo". Si ha il **concorso apparente di norme** quando confluiscono più norme incriminatrici verso uno stesso fatto non in maniera effettiva, ma solo apparente, nel senso che una sola sarà la norma incriminatrice applicabile al caso di specie.
- 25. Riserva di legge** → questo tipo di sub-principio, è di notevole importanza, in quanto serve ad evitare che il potere esecutivo (governo-pubblica amministrazione) crei norme penali, questo per evitare di mettere a rischio la separazione dei poteri, ed evitare che una norma venga creata da un organo formata da sola maggioranza (infatti la riserva assoluta di legiferare appartiene al Parlamento, organo rappresentativo del popolo, sovrano dello stato). L'unico organo che può controllare la natura legislativa dell'atto di procedura normativa è la Corte costituzionale per segnalare eventuali illegittimità con la carta costituzionale. Così è evidente che sia impossibile progettare un modello di diritto penale "*puro*", cioè del tutto autonomo. Un secondo modello di norma penale è quella "*in bianco*", caratterizzata dal collegamento della norma incriminatrice con un provvedimento dell'Autorità, in cui l'inosservanza rappresenta la fattispecie criminosa. Anche la riserva di legge ha subito una torsione in senso relativistico, ricorrendo a **fonti di sott'ordine**: Fonti controverse del diritto penale: possibilità che la norma penale sia presente all'interno di un decreto legislativo (presuppone una legge-delega emanata dal Parlamento che fissa le linee guida di un decreto-legge successivo) o decreto-legge (emanato per ragioni di urgenza e necessità, deve essere convertito entro 60gg, pena la perdita di efficacia)
- Leggi regionali: (leggi che hanno un'efficacia limitata al territorio che le emana; vengono deliberate e promulgate dal Consiglio regionale e pubblicate dal Bollettino Ufficiale di ciascuna regione). Ci si è chiesti se fosse possibile mettere le norme incriminatrici all'interno delle leggi regionali, questo però non è mai stato fatto per rispetto dell'art. 5 Cost. (es. *Non è possibile che in una regione sia previsto un delitto non sancito come tale in altra regione*).
- Consuetudine: (comportamento costante e ripetuto nel tempo, cui la comunità si conformerà con la convinzione di obbedire ad una norma giuridica). La consuetudine può essere fonte di incriminazioni -> es. botti a Capodanno= disturbo della quiete pubblica. Non è mai esistita una

norma che dicesse che chi spara il 3 Marzo a 00.00 si becca un procedimento per disturbo della quietà pubblica, mentre se li spara la notte tra il 31 e 1 non è penalmente rilevante. Si basa quindi sulla consuetudine.

26. Tentativo, cosa è il delitto tentato in relazione ai principi di base costativi o elementi costitutivi

→ Realizza un delitto tentato chi compie *atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica* (art. 56 c.p.).

Quando la condotta non viene attuata completamente, si parla di *tentativo incompiuto*; quando, invece viene integralmente attuata, ma l'evento non si verifica, si parla di *tentativo compiuto* (es. nel tentato omicidio, sparo contro il mio nemico, ma non lo colpisco). In particolare, il Tentativo consta di: un elemento negativo, che consiste nel non compimento per intero dell'azione o nel non verificarsi dell'evento. Ciò significa che il delitto tentato ricorre sia nel caso che il soggetto abbia attuato l'intera condotta che avrebbe potuto produrre l'evento [cd. Tentativo compiuto], sia nel caso in cui l'abbia attuata solo parzialmente [cd. Tentativo incompiuto]; un elemento positivo, determinato dalla idoneità ed univocità degli atti.

27. Vizi di volontà → art. 1390 c.c. La volontà è uno degli elementi essenziali del negozio giuridico.

Se manca la volontà di concludere il negozio giuridico, il negozio è nullo. Può accadere, però, che la volontà di concludere il negozio giuridico ci sia, ma su di essa agiscano degli **elementi perturbatori** che fanno formare una **volontà diversa** rispetto a quella che si sarebbe formata in assenza di tali elementi. In questi casi la volontà non si è formata liberamente, ma risulta **viziata**. Di conseguenza il negozio concluso è **annullabile**. La legge attribuisce rilevanza a tre **vizi della volontà**: errore, violenza e dolo.

28. Differenza tra delitto tentato e consumato Art. → Per reato perfetto si intende il reato consumato ovvero quello progettato dall'agente e dallo stesso portato a termine (es. omicidio che si consuma con la morte del soggetto passivo).

L'articolo 56 c.p., tuttavia, prevede accanto al delitto consumato, anche una tipica ipotesi in cui la condotta criminosa, pur attuata validamente da parte dell'agente, non determina il risultato sperato. Si tratta del cd. delitto tentato, che si realizza, sia quando la condotta criminosa dell'agente non è stata portata a termine (tentativo incompiuto) sia quando la condotta, pur essendo stata portata a termine, non ha ottenuto il risultato sperato dall'agente (tentativo compiuto). Esempio del primo caso è il ladro che, sorpreso mentre ruba, scappa senza portare con sé la refurtiva, mentre esempio del secondo caso è Tizio che spara contro Sempronio per ucciderlo, ma il proiettile colpisce Sempronio senza ucciderlo.

29. Misure di prevenzione → Le misure di prevenzione (misure ante-delictum) costituiscono uno strumento di carattere sanzionatorio perennemente in bilico tra diritto penale e diritto amministrativo. In linea generale, le misure di prevenzione sono misure tendenzialmente di carattere special-preventivo, applicabile cioè a determinare categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi, ma a prescindere dall'avvenuta commissione di un reato. La legge 1423/56 disciplina la possibilità di infliggere le misure di prevenzione a tipologie d'autore, cioè tipologie soggettive di pericolosità, distinte in cinque categorie: 1) oziosi e vagabondi; 2) soggetti dediti a traffici illeciti; 3) soggetti inclini a delinquere; 4) coloro che risultano sfruttatori di prostitute o

contrabbandieri o trafficanti di sostanze stupefacenti; 5) coloro che risultassero abitualmente dediti allo svolgimento di attività contrarie alla moralità pubblica o al buon costume.

Sono diverse le misure di sicurezza (misure post-delictum) perché presuppongono la commissione di un reato.

- 30. Concorso di reati** → Per concorso di reato si intende unica azione o omissione che anche ad una pluralità di azioni o omissioni, corrisponde effettivamente la commissione di più reati, o a livello omogeneo o eterogeneo, a seconda che si tratti della violazione della stessa o di diverse disposizioni di legge. Da qui poi si distinguono il concorso materiale di reati e il concorso formale di reati. Il concorso materiale si ha quando un soggetto con più azioni commette più reati, in questo caso si applicano tante pene quanti sono i reati commessi. Invece, il concorso formale si ha quando un soggetto con una sola azione od omissione commette più reati, in questo caso si applica la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo (ES. Tizio spara a Caio per ucciderlo; il proiettile trapassa il corpo e colpisce un'auto che prende fuoco e provoca l'incendio di un palazzo. I reati commessi sono: omicidio, danneggiamento e incendio. Dal punto di vista giuridico il soggetto ha commesso una sola azione; dal punto di vista naturalistico ne ha commesse di più).
- 31. Principio di precauzione** → (non è direttamente espresso nella Costituzione, ma è un principio costituzionalizzato perché è previsto nei Trattati) si tratta di un sub-principio fortemente legato al principio di offensività, che si riferisce ad una politica di condotta cautelativa per quanto riguarda le questioni politiche ed economiche in riferimento a questioni scientificamente controverse. Casi tipici sono ad esempio il c.d. *elettrosmog*, i pericoli che possono derivare dalle radiazioni elettromagnetiche oppure da OGM (Organismi Geneticamente Modificati). Il problema fondamentale del principio di precauzione in rapporto al diritto penale è che manca un livello di certezza sulla dannosità di tali fenomeni, in quanto la valutazione scientifica appare soltanto allo stato di carattere probabilistico.
- 32. Le teorie della dottrina** → **TEORIA DEL FATTO IN CONCRETO**: l'idea del fatto in concreto è che bisogna valutare il fatto in concreto che è stato commesso, non bisogna fare un confronto tra le due fattispecie incriminatrici astratte, (versione vecchia e versione nuova) ma dobbiamo fare una valutazione del fatto in concreto. Se il fatto in concreto è punibile ai sensi della vecchia norma (e quindi si dice è sussumibile) ed è sussumibile alla fattispecie astratta nuova allora per quel fatto c'è un fenomeno successorio. Se non è sussumibile, il fenomeno è abolitivo. Ovviamente, per fare ciò, bisogna prima aver determinato che non c'è stata abolizione e che il fenomeno è successorio (quindi che la vecchia norma è stata semplicemente modificata e non che non c'è più) e poi posso far applicare la legge nuova a fatti precedenti. Se io invece faccio applicare la legge nuova a fatti precedenti prima di aver dimostrato che siamo di fronte ad un fenomeno successorio si sta violando l'art. 25 Cost. comma 2. **TEORIA CONTINUITÀ DEL TIPO DI ILLECITO**: ci dice che dobbiamo vedere se ci sia il medesimo bene giuridico e la medesima modalità lesiva del bene giuridico (siamo di fronte ad un fenomeno successorio, altrimenti siamo di fronte ad un fenomeno abolitivo). **TEORIA DEL RAPPORTO DI CONTINENZA**: applica il **principio di specialità** che si distingue a sua volta in due tipologie: Principio di specialità per specificazione: se strutturalmente l'insieme dei fatti sono in rapporto di specialità (uno generale e l'altro speciale) allora c'è il fenomeno successivo; (ESEMPIO: la vecchia norma ci dice che tutte le donne con la maglietta dovranno essere punite, nella nuova norma si andrà a **specificare** che tutte le donne con la maglietta gialla dovranno essere punite = si specifica qualcosa)

Principio di specialità per aggiunta: se l'insieme dei fatti non sono in rapporto di specialità e quindi gli insiemi non si toccano, siamo di fronte ad un fenomeno abolitivo. (ESEMPIO: la vecchia norma ci dice che tutte le donne con la maglietta dovranno essere punite, quindi nella nuova norma di andrà ad **aggiungere** alla vecchia norma che tutte le donne con la maglietta e gli occhiali saranno punite = si aggiunge solo un elemento in più)

- 33. Reati propri e impropri esempi e articoli** → Il reato proprio è quello che può essere commesso solamente da un soggetto che riveste una particolare qualifica soggettiva, status, condizione, posizione, qualità personale che lo pone in un particolare rapporto con l'interesse protetto dalla norma; tale particolare posizione può essere o naturalistica (es. la madre nell'infanticidio) o giuridica (es. la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nei delitti contro la pubblica amministrazione). Il reato improprio è una categoria residuale, in quanto è comune ogni reato per la cui configurazione non è necessario il possesso di una particolare qualifica soggettiva, di una condizione, di uno status, di una qualità personale e così via. Sono reati impropri la stragrande maggioranza dei reati contemplati dal nostro ordinamento, ma per semplificare, sono tali i reati la cui norma incriminatrice si apre con "Chiunque...".
- 34. Ergastolo** → L'ergastolo, è disciplinato dall'art 22 c.p., la normativa ordinaria si pone in inevitabile linea di collisione con la Carta costituzionale e ciò sotto un duplice profilo, non solo in rapporto al senso di umanità che le pene non devono mai contrastare, ma anche in relazione al principio rieducativo. Ciò nonostante, la Corte costituzionale non è mai giunta alla dichiarazione di illegittimità della pena dell'ergastolo, se non solo per i minorenni. Per quanto riguarda invece i maggiorenni la Corte ha motivato la legittimità dell'ergastolo dicendo che ha la funzione di rieducazione del condannato, di prevenzione generale e sociale, e la neutralizzazione a tempo indeterminato di determinati soggetti.
- 35. Concorso esterno** → Nel nostro Codice penale non esiste una norma che punisca espressamente il concorso esterno in associazione mafiosa. Tale reato è stato elaborato dalla giurisprudenza, che ne ha definito i tratti essenziali. In sintesi, il concorrente esterno nell'associazione mafiosa è colui che, consapevole degli scopi e dei metodi utilizzati da quest'ultima, fornisca un contributo concreto e specifico che abbia l'effetto di conservare o rafforzare l'organizzazione criminale.
- 36. Nesso di causalità** → il nesso di causalità è definibile come il rapporto di causa effetto che deve sussistere tra l'azione e l'evento affinché la condotta sia punibile. In ogni reato ci sono un elemento oggettivo e uno soggettivo: quello oggettivo è formato dalla condotta e dall'evento; in caso contrario il fatto non può essere imputato al soggetto. Quindi occorre che tra condotta ed evento ci sia il nesso di causalità. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità il nostro codice afferma che "non si può essere puniti per un reato se l'evento da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione". La "teoria della causalità naturale" o conditio sine qua non è una teoria concepita in termini naturalistici per cui causa dell'evento qualunque condizione che l'ha prodotto; inoltre, tutte le cause sono equivalenti (sia naturali che umane) se costituiscono condizione necessaria per il verificarsi dell'evento. Per determinare se una condizione sia naturale si fa ricorso al procedimento dell'eliminazione mentale, per cui è tale se può essere eliminata senza che l'evento venga meno.
- Secondo la teoria della causalità adeguata affinché sussista il nesso di causalità, occorre che l'uomo vi abbia contribuito con un'azione adeguata a determinare quell'evento.
- 37. Antigiuridicità** → appartiene al mondo dei valori perché rappresenta il contrasto fra una norma giuridica e un fatto. Nel diritto penale, esso consiste in un giudizio di relazione volto a evidenziare il contrasto tra il fatto e una norma penale; si configura in assenza di giustificazione che in base ad un giudizio effettuato alla stregua dell'intero ordinamento giuridico, escludono l'illiceità di un fatto

integrativo di reato. La particolarità di questo elemento è che costituisce il luogo giuridico delle cause di giustificazione, ovvero circostanze che escludono la pena anche in presenza di un fatto di reato che in teoria sarebbe punibile (scriminante). All'interno delle cause di giustificazione viene inserito il consenso dell'avente diritto: il consenso deve essere dato dal titolare dell'interesse; il soggetto incapace il consenso deve essere dato dal rappresentante legale o volontario che deve avere la capacità di agire e la maggiore età. L'inserimento della disciplina del consenso dell'avente diritto tra le cause di giustificazione risolve poi in maniera chiara la disputa se il consenso dell'offeso agisca come causa di giustificazione, oppure come causa di esclusione del fatto tipico.

- 38. Immunità dei parlamentari** → La legge penale italiana obbliga tutti i cittadini o stranieri che si trovano sul territorio dello Stato o che si trovino all'estero, nei casi stabiliti dalla legge medesima oppure dal diritto internazionale. Ciò costituisce il **principio di obbligatorietà** della legge penale, che pone tuttavia un limite costituito dalle eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. Queste eccezioni sono le c.d. **immunità** che sono sia di carattere *sostanziale* sia di carattere *processuale*. Esse si distinguono a seconda che derivino dal diritto pubblico interno oppure dal diritto internazionale, e qui vi è lo scontro tra il potere legislativo/esecutivo e ordine giudiziario. In Italia c'è stata una modifica costituzionale sia dell'immunità relativa ai parlamentari e sia, ancor prima delle immunità relative, al potere esecutivo. Il sistema previsto originariamente per i ministri ha trovato applicazione solo una volta nella storia della Repubblica italiana. Questo sistema attribuiva alla Corte Cost. una competenza penale: fu tenuto un processo che destò una serie di polemiche per cui si arrivò nel 1989 ad una modifica costituzionale, la quale cambiò lo scenario, cioè abolì la componente penale alla Corte Cost. ed introdusse il Tribunale Ordinario. Art 96 Cost.: il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri stessi, anche se tolti dalla loro carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o Camera dei deputati, secondo le norme stabilite dalla legge costituzionale. Quindi abbiamo un PRINCIPIO DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE, quest'ultimo però può essere negato se il reato è stato commesso per ragioni di Stato, ma non di Governo (in questi casi parliamo di reati connessi a favore del proprio partito) → cioè il reato commesso per la tutela dell'interesse costituzionalmente garantito o per perseguire l'interesse pubblico. Questa formulazione, che richiedeva l'autorizzazione dalla Camera, diede il via ad un sistema abusato dal governo che chiaramente non dava mai l'autorizzazione → scoppia quindi un sistema diffuso di corruzione politica c.d. Tangentopoli. Per questo motivo, nel 1993, di procedette verso una **modifica dell'art 68 Cost.**: 1- immunità minima connessa solo a: opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle funzioni; 2- autorizzazione prevista solo per determinati processi come perquisizioni, intercettazioni.
- 39. Dolo eventuale** → in esso l'agente ha la precisa coscienza e volontà di attuare un evento lesivo e pur di raggiungere tale scopo (già illecito e illegale), accetta anche che le conseguenze delle sue condotte possono essere più gravi di quanto non siano.
- 40. Continuazione** → il reato continuato si verifica quando un soggetto viola una o più disposizioni di legge, con azioni diverse, per realizzare un medesimo disegno criminoso. Viene punito applicando la pena prevista per il reato più grande (cumulo giuridico). Il motivo per cui il legislatore ha scelto di applicare il cumulo giuridico risiede nel fatto che chi commette più reati con un unico scopo dimostra meno inclinazione criminosa di chi commette più reati con più scopi. Gli elementi costitutivi sono: pluralità di azioni od omissioni (possono anche essere compiute in tempi diversi), più violazioni di legge (le violazioni possono riguardare le stesse disposizioni o diverse), medesimo disegno criminoso (questo è ciò che distingue il reato continuato dal cumulo materiale) ES. se tizio

commette più reati senza uno scopo unitario si ha concorso materiale, se invece agisce con uno scopo si ha reato continuato.

41. **Legge 364/88** → (Viene menzionata rispetto al principio di causalità) La sentenza 364/1988 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 5 c.p. "nella parte in cui non esclude, dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale, l'ignoranza inevitabile (inevitabile = situazione di ignoranza assolutamente eccezionale in cui versa il soggetto agente. ES. totale mancanza di socializzazione).
42. **Legge Thyssenkrupp** → rispetto alla responsabilità da reato degli enti, è necessario fermarsi su un caso di applicazione del d.lgs. 231/2001: la sentenza della Corte d'Assise di Torino che ha condannato, in primo grado, l'acciaieria Thyssen Krupp per l'omicidio di sette suoi lavoratori. In particolare, l'elemento soggettivo contestato all'amministratore delegato della società è stato ritrovato nel dolo eventuale, di cui si tracciano i profili distintivi rispetto alla colpa cosciente.
43. **Pene accessorie** → art. 19 c.p. disciplina Le pene accessorie sono le pene che seguono alcune condanne penali. Hanno un carattere affittivo e fortemente limitativo dei diritti costituzionalmente garantiti. Generalmente vengono applicate automaticamente e costituiscono uno degli effetti della condanna. Elemento fondamentale delle pene accessorie è appunto la loro accessorialità, nel senso che vengono irrogate sempre e solo in seguito ad una condanna penale e ne sono ad essa complementari. Non può esistere dunque una pena accessoria senza la condanna principale. Le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, nel senso che il Giudice non può esimersi dall'applicarle, tutt'al più, ove possibile (art. 30), può determinarne la durata di applicazione.
44. **Reati omissivi** → Reati omissivi, sono caratterizzati da una condotta omissiva e violano una norma comando, che impone di agire. A loro volta si distinguono in: Reati omissivi propri, sono privi di un evento in senso naturalistico. Reati omissivi impropri, sono caratterizzati dalla presenza di un evento naturalistico.
45. **Aberratio ictus** → Ad ogni modo, l'aberratio ictus dispone che, quando per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, è cagionata un'offesa ad una persona diversa da quella a cui l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse colpito la persona originariamente presa di mira, salvo quanto previsto dall'art. 60 in tema di circostanze.
46. **Teorie del reato** → la teoria generale del reato mira ad individuare l'insieme degli elementi comuni alle varie figure di reato. Inizialmente il Codice Rocco accedeva ad una concezione bipartita del reato. Nel '900 è stata elaborata una concezione tripartita del reato, dove invece di avere un elemento oggettivo e uno psicologico c'è una tripartizione in: **Fatto di reato**, è un elemento materiale che necessita di una corrispondenza tra il fatto storico e la fattispecie descrittiva. Esso si divide in 3 elementi: CONDOTTA sia essa attiva o omissiva, NESSO DI CAUSALITA' che deve legare condotta ed evento perché sussista il reato, OFFESA è un elemento assestante ma è anche effetto dell'integrazione del tipo.
Antigiuridicità, rappresenta il contrasto fra una norma giuridica e un fatto. Nel diritto penale, esso consiste in un giudizio di relazione volto a evidenziare il contrasto tra il fatto e una norma penale; si configura in assenza di giustificazione che in base ad un giudizio effettuato alla stregua dell'intero ordinamento giuridico, escludono l'illiceità di un fatto integrativo di reato.
Colpevolezza, comporta un giudizio individualizzante, cioè va a creare un rapporto tra il fatto e l'autore e quindi è individualizzante rispetto all'autore che ha commesso il fatto. Prima era intesa come colpevolezza psicologica, e quindi solo un rapporto psichico, ma con la teoria di Reinhard von Frank nel primo Novecento si apre al mondo dei valori. Queste sono state riconosciute nel nostro

ordinamento con la **sentenza 364/88**, che ha restaurato e arricchito il concetto stesso di colpevolezza. Questa sentenza della Corte costituzionale, fa emergere tre funzioni tipiche della colpevolezza rispetto alla responsabilità penale: **FONDANTE**: abbiamo la conoscibilità del procedimento penale, **GRADUANTE**: perché dolo e colpa possono avere intensità diverse che ci consentono di guardare la colpevolezza e la pena, **ESCLUDENTE**: ci sono cause che la colpevolezza esclude.

- 47. Legge penale nello spazio** → In materia di legge penale nello spazio, si è soliti elencare alcuni principi: **Principio di territorialità** secondo il quale la legge nazionale si applica a chiunque delinque nel territorio dello Stato; dunque, è la manifestazione del principio di obbligatorietà. **Principio di difesa** in base al quale si applica la legge dello Stato in cui i beni giuridici sono stati offesi; nasce da una sfiducia nella capacità di punire da parte degli altri Stati, quindi è una forma di autotutela. **Principio di personalità** secondo cui si utilizza la legge dello Stato di appartenenza del reo; quindi, si pone come forma di prevenzione generale. **Principio di universalità** in virtù del quale si applica la legge nazionale a tutti i delitti commessi ovunque e da chiunque; quindi, permette di punire lo straniero che ha commesso il reato fuori dal territorio nazionale e offende i beni giuridici che non appartengono al territorio nazionale (viene applicato nei casi di particolare gravità).
- 48. Determinatezza e precisione (principio di legalità)** → la determinatezza ha come oggetto la verifica della norma incriminatrice. Una **sentenza** importante che meglio definisce la determinatezza è la **n. 96/1981**, la quale riguarda il reato di plagio ed è stata dichiarata illegittima, perché la punizione del plagio richiede la verifica di un totale stato di soggezione da parte della vittima di cui però è evidente la totale impossibilità ad ottenere una verifica concreta (a meno che detto stato di soggezione non lo si volesse intendere in senso relativo, ma in questo modo si rischia di incidere sulle libertà fondamentali). Dunque, la funzione del principio di determinatezza è quella di evitare possibili abusi da parte del potere giudiziario, così come si ricollega all'esigenza di chiarezza della norma penale per far sì che tutti i cittadini possano sapere in anticipo ciò che è lecito e ciò che non lo è, sempre dal punto di vista del diritto penale. Ecco perché questo principio viene affiancato a quello della precisione, perché la norma deve essere precisa e chiara (due facce della stessa medaglia).
- 49. Agente modello** → Il parametro dell'agente modello costituisce un criterio di determinazione della tipicità colposa, che è stato sottoposto ad una revisione critica da parte della dottrina, in quanto incapace di svolgere un significativo ruolo selettivo della punibilità. L'agente modello sembra subire pressioni circa le esigenze di sicurezza, per cui giunge ad impersonare uno standard di diligenza scandito da regole cautelative o ultra-prudenziali. A livello giurisprudenziale il riferimento all'agente modello si trasforma in un espediente in grado di legittimare giudizi di prevedibilità ed evitabilità così distanti da un parametro oggettivo di diligenza, da consentire un'espansione incontrollata della responsabilità colposa anche in settori dove l'incertezza scientifica impedisce qualsiasi valutazione a priori.
- 50. Forme particolari di responsabilità** → riguardano particolarmente il mondo dell'impresa. L'art. 27 comma 1 Cost. prevede che la responsabilità penale è personale. Nell'800 sorgono mega aziende in Inghilterra e Stati Uniti e si iniziò ad affacciare l'idea che in questi casi non andasse punita solo la persona fisica ma anche l'azienda stessa. Così si consolida nel tempo questo tipo di punizione direttamente dell'impresa. Ad un certo punto ci si pone il problema, se questo fosse possibile applicarlo anche in Europa, al nostro ordinamento. Si inizia a parlare di Responsabilità penale degli

ENTI COLLETTIVI, che arriva in Europa solo in epoca medievale e non in epoca moderna. “Però, sanzionando l’ente le ricadute andavano anche sulle persone che vi lavoravano”. Così, con il Decreto Legislativo del Parlamento n. 231/2001, un gruppo di studiosi per evitare ogni possibile ricaduta su persone fisiche ha parlato di RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (ma questo va in contrasto con art. 27 comma 1 Cost.). La legge però disciplina che la responsabilità amministrativa è una responsabilità penale a tutti gli effetti, quindi decide il Giudice penale.

- 51. Errore →** L’errore consiste nella falsa conoscenza della realtà naturalistica o normativa. Si può distinguere tra errore di fatto ed errore di diritto, ed errore proprio ed improprio. Nel primo caso il soggetto agente non ritiene di aver commesso un fatto costitutivo di reato, che invece ha commesso, mentre nel secondo accade il contrario, ovvero l’agente ritiene di aver commesso un reato che non ha commesso. A seconda del momento in si determina l’errore, occorre procedere alla distinzione tra errore motivo ed errore inabilità. L’errore emotivo cade nel momento ideativo del fatto e, dunque, sul processo formativo della volontà, la quale nasce viziata da una falsa rappresentazione del reale; invece l’errore inabilità cade nella fase esecutiva del reato, cioè nella fase in cui la volontà si traduce in atto.
- 52. Funzioni della pena →** le funzioni della pena sono tre: prevenzione generale, prevenzione speciale e retribuzione. La prevenzione generale, infliggendo sanzioni per determinati reati, permette di diminuire il numero di essi perché l’idea di scontare una pena frena i soggetti nella loro tendenza a delinquere. La prevenzione speciale impedisce che il soggetto che ha commesso reato possa in futuro commetterne altri. La retribuzione è una funzione secondo la quale la pena serve a compensare o retribuire il male arrecato con l’atto criminoso; in tal senso implica l’idea di proporzione tra l’entità della sanzione e la gravità dell’offesa arrecata, tra la misura della pena e il grado di colpevolezza.
- 53. Principio di laicità →** pur non essendo formalmente espresso, ha una base **costituzionale** e dunque, attraverso un’analisi interpretativa degli **artt. 3 - 7 - 8 - 19 - 20 - 21** è possibile ottenere un’ampia definizione.
- Il concetto di laicità va correttamente inteso nel senso che la morale, l’etica ed il sentimento religioso non possono essere le uniche fonti di legittimazione del diritto penale. Il tema della laicità tocca proprio la posizione che lo Stato deve assumere rispetto ad una o più confessioni religiose o morali. La laicità rappresenta un principio giuridico supremo del nostro ordinamento costituzionale che garantisce l’uguaglianza ai cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza e religione, e che garantisce a tutti il diritto di manifestare apertamente il proprio pensiero.
- Il principio di laicità si collega al principio di offensività**, laddove si fa espresso divieto di punire un individuo per la commissione di un fatto inoffensivo, ovvero sia privo di offesa ad un bene giuridico. Lo Stato non può emanare giudizi morali positivi su condotte che rientrano nella liceità, né esprimere giudizi morali negativi se le condotte costituiscono illeciti. I fatti di reato devono essere valutati negativamente da un punto di vista giuridico, cioè quando sono produttivi di danno sociale. Ne consegue che, nelle ipotesi in cui il legislatore non possa esprimere giudizi su di un comportamento, perché magari lecito per alcune morali e illecito per altre, allora non potrà punire quella data condotta, oppure, potrà ricorrere alla c.d. scriminanti procedurali, che **garantiscono**: da una parte, la neutralità dello Stato rispetto alla vicenda, dall’altro, un controllo sociale sull’esercizio delle scelte di libertà che il singolo può liberamente compiere.
- 54. Legittima difesa →** commissione di un fatto mosso dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di una offesa ingiusta. Nella difesa legittima l’aggressione può avere ad oggetto anche diritti patrimoniali. Una caratteristica della difesa legittima è anche l’attualità del pericolo, ovvero un pericolo imminente che denota l’impossibilità di scegliere un comportamento

diverso. Poi abbiamo, come altro requisito, la necessità di difendere un diritto proprio o altrui. E' necessario che l'azione dannosa non sia sostituibile da un'altra meno dannosa. Ultimo requisito è la proporzione tra difesa e offesa.

55. Sovraffollamento carcerario → le carceri italiane ospitano in media 140 detenuti, ogni 100 posti liberi; addirittura, ci sono penitenziari che ospitano 300 detenuti ogni 100 posti.

Fondamentalmente è un fenomeno che sta diminuendo gradualmente. Il miglioramento è dovuto al provvedimento "svuota carceri" -> tale provvedimento è diretto alla riduzione della popolazione carceraria complessiva e del tasso di sovraffollamento; paesi come Spagna o Inghilterra, nonostante abbiano un tasso di carcerazione superiore, hanno un numero di detenuti anche inferiore alla capienza complessiva. Il problema del sovraffollamento può essere risolto anche dal punto di vista dell'edilizia carceraria anche se questi interventi trovano degli ostacoli nella spesa pubblica. I provvedimenti "svuota carceri" sono stati assunti anche a seguito di condanne subite per violazione dell'articolo 3 CEDU che riguarda il divieto di tortura e trattamenti degradanti (ciascun detenuto dovrebbe trascorrere 8 ore al giorno al di fuori della cella e usufruire di uno spazio non inferiore a 7 mq).

56. Sentenza Torreggiani → La Corte europea dei diritti umani, con la sentenza Torreggiani, adottata l'8 gennaio 2013 con decisione presa all'unanimità, ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani. Il caso riguarda trattamenti inumani o degradanti subiti da sette persone detenute per molti mesi nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza, in celle triple e con meno di quattro metri quadrati a testa a disposizione. La pronuncia della Corte di Strasburgo nel caso Torreggiani – definita dagli stessi giudici come "*sentenza pilota*" che ha affrontato il problema strutturale del disfunzionamento del sistema penitenziario italiano – troverà applicazione in futuro in relazione alla generalità dei reclami posti davanti alla Corte aventi ad oggetto analoghe questioni di sovraffollamento carcerario. I giudici di Strasburgo hanno affermato che la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In conclusione, preso atto del fatto che il sovraffollamento carcerario in Italia non riguarda esclusivamente i casi dei ricorrenti, la Corte europea ha deciso di applicare la procedura della sentenza pilota al caso di specie, tenuto conto del crescente numero di persone potenzialmente interessate in Italia e delle sentenze di violazione alle quali i ricorsi in questione potrebbero dare luogo.

57. RESPONSABILITA' PENALE PERSONALE: principio stabilito dall'**art. 27 comma 1 Cost.** secondo cui nessuno può essere punito penalmente per un reato commesso da altri. Accanto a questo divieto risulta strettamente collegato un significato più ampio da assegnare al termine "personale", ovvero il reato investe non solo la partecipazione materiale del soggetto agente ma anche quella psichica. Inoltre, la responsabilità penale personale non è sinonimo di responsabilità individuale, ma si può estendere anche agli enti collettivi, attraverso una più moderna interpretazione costituzionale.